

Prot. 92665

Illustrissimo Senatore
Gianni Pietro Girotto
Presidente X Commissione (Industria, Commercio,
Turismo)
Senato della Repubblica
Palazzo Madama – Piazza Madama
Roma
giannipietro.girotto@senato.it
Comm10a@senato.it

Milano, 12 ottobre 2021

Oggetto: Decreto-legge 27 settembre 2021 n. 130 recante “Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale”

Illustrissimo Senatore,

ASSISTAL - Associazione Nazionale Costruttori di Impianti e dei Servizi di Efficienza Energetica (ESCo) e Facility Management - è l'Associazione imprenditoriale di categoria che rappresenta le imprese operanti nel settore dei servizi di Facility & Energy Management/Efficienza Energetica (ESCo) nonché le imprese specializzate nella progettazione, fornitura, installazione, gestione e manutenzione di impianti tecnologici.

Ad ASSISTAL aderiscono circa 1200 imprese, con un fatturato medio annuo di circa 10 miliardi di euro, con circa 60.000 dipendenti; le imprese aderenti rappresentano oltre il 30% del mercato delle costruzioni e manutenzioni degli impianti tecnologici, nonché il 75% dell'offerta di Facility Management (servizi integrati agli edifici ed alle infrastrutture) ed il 90% della domanda pubblica di servizi energetici.

Come noto, il decreto-legge in oggetto (c.d. Decreto bollette), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 2021 n. 130, contiene misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale prevedendo l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per gli usi civili ed industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021.

Tale previsione legislativa, che nasce dall'esigenza ed urgenza di introdurre misure di sostegno alle famiglie e ai soggetti in condizioni di fragilità

economica e fisica mediante il contenimento dei costi delle bollette di gas, presenta tuttavia una formulazione incompleta che esclude tutte le forniture di gas naturale ricomprese nei Contratti Servizio Energia conformi al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e nei Contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC) di cui al Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

Tali tipologie di contratto che, come noto, sono indicate dalla vigente legislazione nazionale ed europea come uno strumento fondamentale per l'efficientamento energetico in ambito sia pubblico che privato, disciplinano l'erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia. Tali contratti garantiscono il raggiungimento di un livello di comfort ambientale stabilito dal contraente nel rispetto dei limiti di legge prevedendo, in particolare, oltre all'implementazione di interventi di riqualificazione e di efficientamento energetico del sistema edificio-impianto e alle attività di gestione, conduzione e manutenzione dello stesso, anche la stessa fornitura del vettore energetico.

Pertanto la norma necessita di un intervento correttivo che estenda le suddette misure di sostegno anche ai committenti privati e pubblici che hanno sottoscritto un Contratto Servizio Energia o un contratto EPC onde evitare che questi restino assoggettati all'aliquota IVA del 22%.

Tutto ciò premesso, trasmettiamo una proposta emendativa all'articolo 2, comma 1, dell'attuale testo normativo, che alleghiamo alla presente e contestualmente chiediamo la disponibilità per un incontro nel quale poter meglio rappresentare le nostre istanze.

Distinti saluti



Il Presidente
Dott. Angelo Carlini

Allegato – Proposta emendativa

All'articolo 2, comma 1, del Decreto Legge 27 settembre 2021, n. 130, dopo le parole “decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504” sono inserite le seguenti: *“nonché le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell’ambito di un Contratto Servizio Energia di cui all’art. 16, comma 4, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o di un Contratto di rendimento energetico di cui all’allegato 8 del Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102”*.

Testo coordinato

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per gli usi civili e industriali di cui all’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, *nonché le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell’ambito di un Contratto Servizio Energia di cui all’art. 16, comma 4, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o di un Contratto di rendimento energetico di cui all’allegato 8 del Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102*, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, sono assoggettate all’aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021.